

COMUNE DI BOCENAGO

PROVINCIA DI TRENTO

N. xx Registro scritture private

OGGETTO: Contratto di concessione in uso per sei annualità con opzione di proroga del compendio malghivo "Malga Zeledria", alpeggio - produzione e vendita prodotti lattiero caseari - attivita' agritouristica. -----

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, l'anno

DUEMILAVENTIQUATTRO addì XX del mese di XX, tra le parti contraenti:

**1) Comune di Bocenago**, C.F. 00266100221 rappresentato dal Sindaco p.t., xx, nato a xx il xx domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Bocenago sita Bocenago (TN), via A. Ferrazza, n. 54, che interviene nel presente atto nell'esclusivo nome, conto ed interesse dell'Ente che rappresenta, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 14 dd. 20.02.2024 e determinazione 20 dd. 26.02.2024, di seguito denominato anche "Comune" o "Concedente", assistito da xx

**2) xx**, C.F.: xx e P.IVA: xx rappresentata da xx nato a xx il xx, C.F.: xx - Legale rappresentante della società domiciliato per la carica presso la sede legale della società medesima con sede in xx (xx), alla Via xx, n. xx, iscritta alla C.C.I.A.A. di xx al REA n. xx che interviene nel presente atto nell'esclusivo nome, conto ed interesse della Società che rappresenta, giusta documento di verifica di iscrizione alla C.C.I.A.A.; di seguito denominato anche "Concessionario", assistito da xx. -----

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 14 dd. 20.02.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, venne indetta asta pubblica e dettato atto di indirizzo all'Ufficio Segreteria per la concessione in uso per sei annualità con

opzione di proroga per anni uno del compendio malghivo denominato "Malga Zeledria", dettando atto di indirizzo al Segretario comunale per l'approvazione del bando di asta pubblica, sospendendo il diritto di uso civico; -----

- con determinazione n. 20 dd. 26.02.2024 venne approvato il bando di asta pubblica con relativi allegati; -----

- con bando di asta pubblica prot. n. xx di data xx pubblicato in pari data all'albo pretorio telematico, ed affisso a tutti i luoghi di frequentazione del paese di Bocenago - scadenza: ore 12,00 del 19.03.2024; -----

- con verbale di data xx è stato dichiarato aggiudicatario della concessione in uso del compendio malghivo denominato "Malga Zeledria", la xx C.F.: xx al canone annuo di € xx.-, salvo le verifiche di legge. -----

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

fra le parti contraenti, come sopra costituite, facendo seguito alle intese concordate con il puntuale intervento dei rispettivi rappresentanti sindacali, in deroga alle norme vigenti in materia, di contratti agrari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della Legge 11.02.1971 n. 11 e art. 45 della legge 3.05.1982 n. 203, stipulano quanto di seguito: -----

#### Articolo 1 - Oggetto

1. Il Comune di Bocenago, come sopra rappresentato ed assistito, concede in uso al xx che come sopra rappresentato ed assistito, accetta, il compendio malghivo, pascolo, casera con vendita diretta al pubblico di prodotti lattiero caseari e l'agritur Zeledria di proprietà del Comune di Bocenago in località Zeledria di Madonna di Campiglio. Delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto rispondono solidalmente xx.

## Articolo 2 - Durata

1. La concessione in uso avrà durata dal xx al xx, con scadenza irrevocabilmente, senza necessità di disdetta, il xx; l'Amministrazione comunale si riserva opzione di prorogare, con apposito provvedimento amministrativo, per un massimo di una annualità -----
2. E' espressamente esclusa la possibilità che la presente concessione in uso possa essere tacitamente rinnovata alla scadenza

## Articolo 3 - Canone

1. Il canone annuo viene stabilito ed accettato in € xx (diconsi Euro xx) ---

## Articolo 4 - Dichiarazioni del concessionario

1. Il concessionario xx dichiara di aver esaminato il compendio immobiliare oggetto della presente concessione e di averlo trovato idoneo ed adatto all'uso ed esente da difetti che possono comunque influire sull'esercizio dell'attività, sulla salute dei lavoratori e si obbliga a riconsegnarlo nello stesso stato alla scadenza convenuta.-----

## Articolo 5 - Responsabilità

1. Il concessionario è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e valorizzazione del patrimonio pascolivo. -----
2. Il concessionario è responsabile di tutti i danni a persone e cose che potessero derivare a terzi, in dipendenza dell'esercizio delle attività oggetto del contratto di concessione, e pertanto solleva e tiene indenne il concedente da ogni reclamo, molestia e controversia anche giudiziaria, intentata contro lo stesso. -----
3. Il concessionario svolgerà la propria attività zootecnica in piena autonomia

organizzativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal disciplinare tecnico-economico assumendosi totalmente il rischio d'impresa e manlevando e tenendo indenne il Comune di Bocenago da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'attività monticativa. -----

#### Articolo 9 – Obbligo di osservanza del codice di comportamento

1. Il concedente con la sottoscrizione del presente atto assume impegno ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bocenago, approvato con deliberazione G.C. n. xx e pubblicato all'url: <https://www.comune.bocenago.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> -----

#### Articolo 6 – Obblighi in materia ambientale e di smaltimento rifiuti

1. Il Concessionario si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. in materia ambientale e di smaltimento rifiuti. Il Concessionario che nello svolgimento delle proprie attività si trovi a produrre rifiuti di qualsiasi tipo è tenuto a smaltire i rifiuti prodotti in conformità alla normativa vigente e sotto la propria piena responsabilità.

#### Articolo 7 – Obblighi verso i lavoratori

1. Il Concessionario si impegna espressamente ad applicare nei confronti dei lavoratori assunti le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro per i dipendenti addetti ai lavori oggetto della convenzione ed affini, dalle disposizioni di legge e dagli accordi integrativi locali, in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolgono i lavori; essa si obbliga ad applicare tali normative contrattuali anche dopo la loro scadenza

e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano il concessionario anche se questi non aderisce alle Associazioni di categoria stipulanti oppure se recede da esse, ed indipendentemente dalle sue dimensioni, qualificazioni giuridica, economica e sindacale. Inoltre il concessionario si obbliga a provvedere a tutti gli adempimenti di legge ai fini assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali per i lavori assegnati. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, accertata dal Comune ovvero dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza al concessionario ed all'Ispettorato del Lavoro. -----

#### Articolo 8 - Accertamento rispetto condizioni contrattuali

1. Il concedente può accettare in qualsiasi momento, anche con accesso ai luoghi, se il concessionario osservi gli obblighi che gli incombono sulla base della presente concessione-contratto. -----

#### Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

1. Il concessionario con la sottoscrizione del presente contratto autorizza la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679, per le finalità inerenti alla gestione del presente procedimento amministrativo, in base agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia. -----

#### Articolo 10 - Impegni del concessionario

1. Il concessionario xx si impegna alla custodia continua del bestiame monticato. Il concessionario si impegna a verificare e porre in essere tutte le cautele necessarie affinché le bestie rimangano a dovuta distanza dal bar ristorante Zeledria. Il concessionario accetta che il Comune di Bocenago

risulti sollevato e manlevato da ogni responsabilità relativa ad attività di predazione in loco da parte di orsi e/o lupi.

2. Il concessionario si impegna a rispettare scrupolosamente per tutta la durata del contratto le disposizioni fissate nella presente concessione-contratto nonché nel disciplinare tecnico-economico allegato sub A/ al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che le parti dichiarano di conoscere perfettamente. -----

3. A garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati agli immobili o al pascolo per colpa o negligenza dell'affittuario, lo stesso ha prestato deposito cauzionale nella misura del 100% del canone di concessione stabilito per l'intera durata del rapporto concessorio pari ad € xx.-, giusta xx agli atti sub prot. n. xx.

4. Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, assolta mediante Polizza assicurativa n. xx rilasciata da xx agli atti sub prot. n. xx e relativa all'intera durata del contratto di concessione, a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose o animali nell'espletamento della concessione, compresa la responsabilità della conduzione, sollevando con ciò l'amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità. La polizza ha massimale non inferiore a 1 milione di euro. -----

#### Articolo 11 – Spese e norme fiscali

1. Sono poste a carico del concessionario tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata. Sono altresì a carico del concessionario le spese relative al consumo di energia elettrica ed acqua. -----

2. Ai fini fiscali si dichiara un canone complessivo di Euro xx.-. Agli effetti fiscali le parti chiedono che il presente atto sia assoggettato all'imposta di

registro con l'aliquota del 0,5 per cento riferita al canone di concessione "fondi rustici", ai sensi dell'art. 5, parte I° comma 1 lett. a) della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.. -----

#### Articolo 12 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso richiamo alle disposizioni del codice civile, delle leggi e degli usi in quanto applicabili al regime delle concessioni

2. E' escluso il deferimento ad arbitri, tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, non definite in via bonaria tra le Parti, sono deferite all'Autorità Giudiziaria: Foro competente in via esclusiva è quello ove ha sede legale il Comune, mentre il concessionario elegge domicilio presso la sede dichiarata nel presente contratto. -----

3. I rappresentanti sindacali intervengono nel presente atto per confermare la validità del contenuto, anche con riferimento al disciplinare tecnico economico allegato, compresa la durata legale e la rinuncia al diritto di prelazione, in espressa deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari e pertanto lo sottoscrivono ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della legge 11.02.1971 n. 11 e art. 45 della legge 03.05.1982, n. 203. -----

Letto, approvato e sottoscritto.

Per IL COMUNE DI BOCENAGO - Il Sindaco XX

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

XX

Per IL CONCESSIONARIO - Il Legale rappresentante

XX

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

XX

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le parti di  
comune accordo approvano specificatamente gli articoli xx della presente  
concessione-contratto. -----

Per IL COMUNE DI BOCENAGO - Il Sindaco XX

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

XX

Per IL CONCESSIONARIO - Il Legale rappresentante

XX

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

XX

SGT